



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE
UFFICIO II – UFFICIO PER LE AUTONOMIE SPECIALI PER L'ESAME
DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME

Sicilia	Legge n° 12 del 12/05/2022	BUR n°22 del 20/05/2022
ID:SI2012	Esito: In corso d'esame	(Scadenza 19/07/2022)

Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea

La legge Sicilia n. 12 del 12/05/2022 pubblicata sul B.U.R. n. 22 del 20/05/2022 recante 'Riconoscimento e promozione della Dieta mediterranea' presenta profili di illegittimità costituzionale per contrasto con i precetti costituzionali in materia di obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa ai sensi dell'art. 81, terzo comma della Costituzione ed eccede dalle competenze attribuite alla Regione dallo Statuto speciale (legge costituzionale n. 2 del 1948) ponendosi altresì in contrasto con la normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, per i seguenti motivi.

La legge in esame si pone l'obiettivo di promuovere la Dieta Mediterranea, permettendo di avviare diverse iniziative che coinvolgeranno le varie filiere enogastronomiche regionali. Ciò premesso, a fronte di iniziative regionali di sviluppo e valorizzazione che dovranno concretizzarsi attraverso risorse strumentali e finanziarie, si deve rilevare la mancanza nelle leggi in esame di una clausola finanziaria che quantifichi gli oneri e individui le fonti di finanziamento, come richiesto dalla normativa statale in materia di contabilità per quanto riguarda le necessarie coperture delle leggi di spesa, art. 19, comma 1, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica). Pertanto la legge in esame si pone in violazione l'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

Ciò vale in particolare alla luce di quanto previsto all'art. 3 della legge in esame, concernente le "Politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea", il quale prevede l'adozione

di un programma regionale volto ad individuare gli indirizzi delle politiche regionali per la promozione della Dieta Mediterranea, senza tuttavia riportare alcuna disposizione finanziaria. Pur essendo suscettibile di determinare oneri a carico del bilancio regionale, tale disposizione, quindi, non quantifica tuttavia la spesa né individua idonea copertura finanziaria per farvi fronte. Si deve concludere che la legge in esame comporta oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria e conseguentemente, si pone in contrasto con l'articolo 19, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che dispone, al comma 1: "le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali", e, al comma 2: "ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17." Ciò comporta conseguentemente violazione del principio di copertura finanziaria di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione.

In tal senso si richiama anche la sentenza n. 307 del 2013, con la quale la Corte costituzionale ha precisato che "il rispetto dell'articolo 81 Cost. impone che, ognqualvolta si introduca una previsione legislativa che possa, anche solo in via ipotetica, determinare nuove spese, occorre sempre indicare i propri mezzi per farvi fronte".

Peraltro l'obbligo di copertura delle leggi di spesa è esplicitamente ripetuto nella normativa regionale siciliana, all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77) e pertanto la legge in esame si pone anche in violazione della normativa regionale e delle competenze attribuite alla Regione dal suo Statuto speciale. Alla luce di quanto sopra illustrato, si ritiene che ricorrono i presupposti per l'impugnativa, davanti alla Corte costituzionale, ex art. 127 della Costituzione, della legge in esame, con particolare riferimento all'art. 4, per violazione dell'art. 81, terzo comma, della Costituzione, trattandosi di una legge suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura finanziaria nonché per violazione delle competenze statutarie regionali e della normativa regionale in materia di copertura finanziaria delle leggi regionali di spesa, di cui all'art. 14 del Testo coordinato delle norme in materia di bilancio e contabilità applicabili alla Regione (art. 7 della L.R. 47/77).

Flash